

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in ... SAN BENEDETTO DEL TRONTO ...
Via ... A. SCIPIONI ... N. 6

ANCONA, addi

10/03/2017

IL CONCESSIONARIO

Lega Navale Italiana
San Benedetto del Tronto
Il Presidente
- Dott.ssa Adele Mattioli -

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Tito Vespasiani

Il Presidente
Rodolfo GIAMPERI



Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

10 NOV. 2021

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

PRATICA COMPLETA
Esistono le condizioni di legittimità del presente atto

Il Dirig. Amm.vo
Il Seg. Gen.le

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 17/03/17 al n° 227 serie 4 con l'esazione di euro €200,00

L'Ufficiale Rogante
(Dott. Tito Vespasiani)

N. 02-2 del registro
Concessioni - Anno 2017

N. 1015 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista l'istanza presentata dalla LEGA NAVALE ITALIANA Sez. di S.Benedetto del Tronto a firma del Presidente Sig.ra Adele MATTIOLI in data 25/05/2016;

Visti i pareri:

della Dogana di S.Benedetto del Tronto con nota n. 15058/R.U. in data 29/06/2016;
della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto con nota n. 02.09./2090 in data 07/02/2017;
vista la conformità alla normativa urbanistica ed edilizia rilasciata dal Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale in data 5/09/2016; vista l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale in data 16/09/2016; vista l'autorizzazione demaniale rilasciata dal Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell'Economia Locale Servizio Amministrativo e Demanio Marittimo in data 14/12/2016; visto il parere favorevole del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana-Marche-Umbria in data 30/01/2017.

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016.

Visto l'art.36 del Codice della Navigazione;

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

CONCEDE

alla Lega Navale Italiana codice fiscale 91003750444
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo della superficie di metri quadrati 347,80 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente lungo la banchina di fronte i cantieri navali Ascolani, Pennile e Fortek. allo scopo di adibire un'area di mq. 347,80 a ricovero e manutenzione imbarcazioni dei soci recintata con rete metallica posizionata su pali metallici alti mt.1,70 per maggiore sicurezza e tutela della privacy dei soci.

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone annuo = €. 349,30 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2017 = €. 349,30 (1 anno, dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 48 dal 01/01/2017 al 31/12/2020.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n.626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purchè il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il concessionario si impegna a rispettare quanto concordato con i VV.F. e la Capitaneria di Porto che in fase di realizzazione dell'opera saranno previste n°7 aperture di cui n°5 identificate come uscite pedonali di emergenza della larghezza di mt.1,20 a doppia apertura verso l'esterno e n°2 cancelli carrabili rispettivamente di mt.3,50 e mt.6,00 scorrevoli tali da permettere in caso d'incendio l'ingresso e l'uscita dell'autobotte dei VV.F.
- 8) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il canone applicato riguarda occupazioni connesse ad attività turistico-ricreative ed è stato determinato in attuazione della misura minima di canone prevista dall'art.9 del D.M. del 19 luglio 1989, attuativo dell'art.10 del decreto legge 4 marzo 1989, n°77.
- 11) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93 citata.

